



**U.O.C. Approvvigionamento e
gestione delle forniture di beni**

Spett.le Società
Medical Instruments Spa
Via Salarolo 2/B
San Lazzaro di Savena (BO)
C.F. e P.I. 06295860156

e p.c.
Dr. Sergio Andres
Direttore incaricato
U.O.C. Approvvigionamento
e gestione servizi in outsourcing

Dr. Giuseppe Minniti
Direttore dell'esecuzione del contratto
U.O.C. Cardiocirurgia
P.O. di Treviso

Comunicazione tramite PEC: info@pec.medicalinstruments.it

OGGETTO: Fornitura in service di n. 1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno e relativi accessori, da destinare alla U.O.C. di Cardiocirurgia del P.O. di Treviso, per il periodo di 12 mesi

CIG n. 9644281872 – Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 21/07/2023

Lettera contratto

Con riferimento alla fornitura in oggetto ed alla nostra comunicazione di esito gara prot. n. 146612 del 03/08/2023 si comunica che la documentazione presentata da Codesta Spettabile Società è conforme a quanto richiesto.

Con la presente comunicazione, completa di allegati, l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana accetta, pertanto, il preventivo presentato da Codesta Spett.le Ditta per la seguente fornitura e per l'importo di seguito indicato:

DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO EURO (IVA ESCLUSA)	% IVA	IMPORTO COMPLESSIVO EURO (IVA INCLUSA)
Noleggio sistema intraoperatorio per misurazione del flusso sanguigno (come da proposta allegato n.1)	119.000,00	22	145.180,00

Il presente contratto si intende perfezionato alla data di ricevimento dello stesso da parte di Codesta Spett.le Ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data di consegna delle apparecchiature.

Le condizioni contrattuali sono quelle del preventivo economico nonché del le norme di partecipazione pubblicate in sede di indagine di mercato.

I controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno sortito esito regolare.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: **9644281872**.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, il preventivo economico, le norme di partecipazione e la Dichiarazione Consip.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non vengono materialmente allegati, la documentazione tecnica presentata in sede di procedura e il DUVRI.

L'imposta di bollo, pari a € 144,00, è stata assolta, ai sensi del DM del 17/06/2014.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 05/06/2023 è stato adottato in via definitiva il nuovo Atto Aziendale; l'U.O.C. Provveditorato è stato riorganizzato e rinominato U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni; con nota Prot. 140641 del 01/08/2023 è stato dato incarico temporaneo di Direttore dell'U.O.C. sopra citata al Dott. Giuseppe Magliocca.

Distinti saluti.

Il Direttore incaricato
U.O.C. Approvvigionamento e gestione
delle forniture di beni
Dott. Giuseppe Magliocca

Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Magliocca
Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Tiziana Quacquarelli
Referente per la pratica: Dr.ssa Mariangela Curini – tel. 0422/323055 – email: mariangela.curini@aulss2.veneto.it

Allegato 1 - Schema di preventivo Economico

INDAGINE DI MERCATO PER L'EVENTUALE FORNITURA IN SERVICE DI N.1 SISTEMA INTRAOPERATORIO PER LA MISURAZIONE DEL FLUSSO SANGUIGNO E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA DAL P.O. DI TREVISO PER IL PERIODO DI 12 MESI

Il sottoscritto dichiara per se e per tutti i soggetti riportati nel comma 3 dell'art. 80, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1) Fornitura in service di n.1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno

	QUANTITA' PER 12 MESI	DENOMINAZIONE PRODOTTO	NUMERO CND	NUMERO RDM	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA EURO	CANONE/PREZZO COMPLESSIVO IL PERIODO DI 12 MESI IVA ESCLUSA EURO	% IVA
Noleggio apparecchiatura per misurazione flusso sanguigno	1	MQU14021 MIRA-Q ULTIMATE	Z11040102	1676812		42.000,00	22%
Fornitura di sonde risterilizzabili al plasma	15	MD-PS1000XX MD-PV1000XX MD-PV1001XX	Z12040111	304573 1502963	3.700,00	55.500,00	22%
Manutenzione Full risk	1					4.500,00	22%
TOTALE IVA ESCLUSA						102.000,00	
TOTALE IVA INCLUSA						124.440,00	

2) Fornitura opzionale

DESCRIZIONE	QUANTITA' PER 12 MESI	DENOMINAZIONE PRODOTTO	NUMERO CND	NUMERO RDM	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA EURO	%IVA
Fornitura di sonde per acquisire le immagini in tempo reale tramite fasci di ultrasuoni (OPZIONALE)	1	SONDA IMAGING MDEL 100010	Z1104018001	422604	17.000	22
TOTALE IVA ESCLUSA					17.000,00	
TOTALE IVA INCLUSA					20.740,00	

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

NORME DI PARTECIPAZIONE

**INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 SISTEMA
INTRAOPERATORIO PER LA MISURAZIONE DEL FLUSSO SANGUIGNO E
RELATIVI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA DEL
P.O. DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 12 MESI**

ID SINTEL 165021762

1.	PREMESSA.....	3
2.	OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE	3
3.	CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA	4
4.	PIATTAFORMA SINTEL E COMUNICAZIONI.....	7
5.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	7
6.	REQUISITI.....	10
7.	VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI TECNICO-ECONOMICI	10
8.	GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
9.	MODALITÀ EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	12
10.	CONDIZIONI DELLA FORNITURA.....	12
11.	CONSEGNA DELLA FORNITURA	13
12.	INSTALLAZIONE E COLLAUDO	16
13.	CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI.....	17
14.	ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	17
15.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
16.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
17.	DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	19
18.	INNOVAZIONE NORMATIVA.....	20
19.	VARIAZIONE SOGGETTIVE	20
20.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELLA FORNITURA E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.....	20
21.	GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	21
22.	INADEMPIMENTI E PENALITÀ	21
23.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
24.	TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	24
25.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI.....	24
26.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	25
28.	NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
29.	MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE	26

1. PREMESSA

Questa Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana necessita della fornitura in service di n. 1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno e relativi accessori, da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia del P.O. di Treviso, per il periodo di 12 mesi.

L'importo complessivo presunto della fornitura è stimato in **€ 102.000,00** (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Dr. Sergio Andres - Direttore dell'U.O.C. Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il CIG è: 9644281872

La presente indagine di mercato ha lo scopo di conoscere le soluzioni tecniche e organizzative disponibili e le condizioni praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante, in aderenza alla linea guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016.

La presentazione del preventivo non ingenera nella stazione appaltante alcun obbligo all'effettuazione dell'affidamento, che sarà espletato, qualora le proposte tecniche economiche soddisfino le esigenze di questa Azienda, tramite trattativa diretta, ai sensi della normativa vigente.

Qualora quest'Amministrazione intendesse affidare la fornitura in questione, procederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", mediante affidamento diretto all'operatore economico che, in base agli elementi di valutazione sopra riportati, avrà presentato la migliore proposta tecnico-economica che soddisfi le esigenze organizzative di questa Azienda.

La presentazione del preventivo implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nelle presenti norme di partecipazione.

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

La procedura di cui trattasi ha ad oggetto la fornitura in service di n. 1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno e relativi accessori, da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia del P.O. di Treviso, per il periodo di 12 mesi.

La Ditta dovrà provvedere alla fornitura di quanto di seguito descritto:

- A. Fornitura a noleggio per il periodo di 12 mesi di un'apparecchiatura per la misurazione del flusso sanguigno
- B. Fornitura di n. 15 sonde come di seguito descritte;
- C. Servizio di assistenza tecnica full risk;

La fornitura di cui trattasi deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature:

- possibilità di effettuare almeno due misurazioni in contemporanea;
- monitor touch screen da minimo 15 pollici;
- visualizzazione dei seguenti dati: qualità segnale, curva di flusso, valore di flusso, PI (indice di pulsatilità);
- salvataggio dati su USB.
- software per la lettura dei dati registrazione e refertazione.

Caratteristiche tecniche preferenziali delle apparecchiature:

Dotazione di interfaccia DICOM

Caratteristiche tecniche minime delle sonde:

- sonde sterilizzabili al plasma con minimo di 30 utilizzi per sonda;
- misure idonee per calibri compresi tra 1.5 e 14 mm;
- probe dotato di manipolo.

Dotazioni opzionali:

Sarà valutata positivamente la possibilità di fornire n. 1 ulteriore sonda per acquisire le immagini in tempo reale tramite fasci di ultrasuoni. Importo di spesa stimato in € 17.000,00 + IVA

La Ditta dovrà proporre un'apparecchiatura di ultima generazione con le caratteristiche dettagliate nel presente articolo, corredata di tutto l'occorrente per l'uso previsto nelle presenti norme di partecipazione.

L'apparecchiatura offerta deve essere nuova di fabbrica, mai utilizzata per dimostrazioni o altro, ancora in produzione.

L'apparecchiatura deve essere conforme alla normativa di riferimento e possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all'operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione, come previsto e dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'apparecchiatura deve essere completa di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento.

Durante il periodo di validità della eventuale fornitura la Ditta sarà tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, compresa la sostituzione dell'apparecchiatura con una nuova di tecnologia più avanzata, o nuove versioni di programma che saranno immesse nel mercato successivamente all'affidamento della fornitura, e ciò previo benessere dell'Amministrazione.

I presidi proposti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche d'uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell'Azienda Sanitaria e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'atto della proposta e a tutti quelli che venissero emanati durante l'eventuale fornitura.

La marca dei prodotti proposti deve essere dichiarata nel preventivo e risultare nelle schede tecniche che i concorrenti dovranno allegare alla proposta tecnico-economica. Tutti i prodotti devono essere interamente latex free.

L'eventuale aggiudicataria dovrà garantire la conformità dei prodotti, rispetto al materiale proposto, per l'intera durata temporale della fornitura.

3. CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

A) Certificazioni e norme

I prodotti proposti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare:

- I Dispositivi Medici devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/93/42 così come modificate dalla Direttiva 2007/47/CEE.

La ditta dovrà presentare per **tutte** le apparecchiature proposte:

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della “destinazione d’uso” prevista;
- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall’Organismo notificato;
- Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Norma.

B) Assistenza tecnica e manutenzione per il periodo di 12 mesi

L’assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere di tipo full risk per tutta la durata del contratto.

Per manutenzione ed assistenza tecnica full risk, si intende:

- 1) manutenzione preventiva (con periodicità secondo quanto previsto dal costruttore),
- 2) manutenzione evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc),
- 3) manutenzione correttiva (in seguito a guasti o malfunzionamenti), parti di ricambio incluse e numero di interventi illimitati, controlli qualità e **verifica periodica di sicurezza elettrica** (almeno con cadenza annuale) e dopo ogni intervento di riparazione secondo quanto previsto dalla norma europea CEI EN 62353 “Recurrent test and test after repair of Medical Electrical equipment” (corrispondente alla norma italiana CEI 62-148) ed ogni altra richiesta di verifica funzionale richiesta dal personale utilizzatore o dal Servizio Ingegneria Clinica.

La ditta affidataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nelle presenti norme di partecipazione..

L’assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

La piena e completa assistenza tecnica e manutentiva della strumentazione ceduta in uso comprende la fornitura e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio occorrenti per garantirne il miglior funzionamento, nonché i prodotti d’uso per consentire tutte le prestazioni proprie della strumentazione e la fornitura in caso di specifica richiesta motivata di una o più apparecchiature di scorta.

L’Assistenza e il supporto tecnico dovranno essere prestati anche telefonicamente. A tal proposito dovranno essere predisposti da parte della ditta adeguati strumenti di “contact center” e/o “call center” con personale qualificato in grado di gestire nel più breve tempo possibile le problematiche esposte dal richiedente.

Trasferimenti apparecchiature: Nell’eventualità sia necessario effettuare traslochi/cambiamenti di sedi, questi non dovranno comportare costi aggiuntivi e dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria.

La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare al Servizio di Ingegneria clinica i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

La manutenzione ed assistenza tecnica dovranno essere erogate con le seguenti modalità, considerate condizioni di minima:

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Il servizio di manutenzione preventiva, tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali, dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

- manutenzione generale: visite di manutenzione preventiva comprensive di tarature e prove funzionali, come consigliato dalla casa costruttrice
- verifiche di sicurezza
- sostituzione parti difettose, compresa fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che necessitano di sostituzione
- possibilità di monitoraggio e assistenza da remoto

Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere comunicato con congruo anticipo al responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale.

MANUTENZIONE CORRETTIVA

- tipo "full risk", come precisato nel presente articolo;
- tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 12 ore naturali e consecutive dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 24 ore naturali e consecutive dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 16 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 2 giorni lavorativi dall'inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;

MANUTENZIONE EVOLUTIVA

- Gli interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui al paragrafo n.22 delle presenti norme di partecipazione..

La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

C) Formazione

La Ditta dovrà indicare i contenuti dei corsi di formazione del personale addetto all'avvio dell'apparecchiatura, e successivamente, nel caso in cui si verificasse l'introduzione di un aggiornamento. La Ditta dovrà altresì indicare la disponibilità a formazione specifica con specialist su richiesta.

4. PIATTAFORMA SINTEL E COMUNICAZIONI

La presente indagine di mercato si svolge attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel" e/o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avverranno attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema Sintel. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'operatore economico.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

È onere degli operatori visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza del termine per la presentazione del preventivo economico, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare la Ditta dovrà presentare il proprio preventivo collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto ID 165021762 utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.aria.regione.lombardia.it).

In merito alle modalità di registrazione a Sintel e di invio del preventivo, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali>.

L'operatore economico dovrà inserire e allegare negli appositi campi predisposti nel sistema Sintel (Busta unica) il preventivo tecnico economico, firmato digitalmente dal legale rappresentante, nella versione .pdf, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati.

N.B. Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "BUSTA UNICA" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "BUSTA UNICA 1", "BUSTA UNICA 2" (facoltative): Tale preventivo dovrà contenere le seguenti indicazioni.

Tale preventivo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

DICHIARAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- Nome e cognome, data e luogo di nascita della persona abilitata a sottoscrivere il preventivo in nome e per conto della Ditta, precisando in base a quale titolo (titolare, legale rappresentante, etc.);
- Denominazione o ragione sociale esatta della Ditta, sede legale, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- Dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DICHIARAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO (vedasi modello Allegato 1 - Schema di preventivo)

- Denominazione commerciale del prodotto;
- Codice CND (ove pertinente);
- Codice RDM (ove pertinente);
- Canone noleggio annuo dell'apparecchiatura (IVA esclusa);
- Prezzo unitario di ciascuna sonda (IVA esclusa);
- Canone annuo assistenza tecnica (IVA esclusa);
- Prezzo unitario sonda opzionale (IVA esclusa);
- Aliquota IVA applicabile per ciascun prodotto;
- Importo complessivo ANNUALE offerto (esclusa fornitura opzionale);
- Dichiarazione che il preventivo è vincolato per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dello stesso;
- Referenze per forniture analoghe presso altre Aziende sanitarie, indicando anno, importo e committente.

La Ditta dovrà indicare il prezzo netto, nel senso che eventuali sconti dovranno già essere conteggiati nel preventivo, con esclusione di annotazioni di ulteriori sconti percentuali in calce al preventivo o comunque annotati a parte.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Al preventivo economico dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni/documentazioni:

- per l'apparecchiatura:

- 1) relazione tecnica con descrizione e particolareggiata delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchiatura proposta, con indicazione punto per punto di quanto richiesto all'art. 2 delle presenti norme, corredata di scheda tecnica e depliant illustrativi dai quali risultino il tipo e modello/i dell'apparecchiatura proposta e le caratteristiche tecniche possedute;
- 2) dichiarazione comprovante che l'apparecchiatura proposta è costruita in conformità alle attuali normative. Eventuali certificazioni di qualità;
- 3) dichiarazione che attesti che l'apparecchiatura proposta è nuova di fabbrica, mai utilizzata per dimostrazioni od altro, di ultima generazione ed ancora in produzione e fornita di garanzia;
- 4) dichiarazione che l'apparecchiatura proposta è dell'ultimo tipo e modello commercializzati e che, qualora nel periodo che intercorre tra la formulazione della proposta e la fine della garanzia

venissero immesse sul mercato mondiale e/o nazionale versioni più aggiornate che sostituiscono quelle proposte, la ditta si impegna ad aggiornare l'apparecchiatura fornita per raggiungere il livello del nuovo prodotto ovvero, se ciò fosse impossibile, a sostituirla con il modello più recente pena la decadenza dalla fornitura;

- 5) indicazione della casa produttrice e dei punti di vendita e di assistenza tecnica esistenti in Italia;
- 6) qualsiasi altra documentazione che la Ditta ritenga importante ai fini della valutazione qualitativa.

- per le sonde:

- 7) relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle caratteristiche tecniche e funzionali di ogni prodotto, corredata dei relativi depliant illustrativi, schede tecniche, schede di sicurezza (ove previste) e di tutta la documentazione necessaria per illustrare quanto offerto.

- per il servizio di assistenza tecnica full risk:

- 8) relazione tecnica con descrizione particolareggiata del servizio di assistenza tecnica full-risk, con riferimento a quanto previsto al punto 3 delle presenti norme di partecipazione;

VISIONE:

Al fine di effettuare le valutazioni tecniche di qualità per le apparecchiature proposte, qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, gli operatori economici, entro 7 giorni dalla richiesta o altro termine che verrà indicato nella medesima, dovranno portare in visione per un periodo di almeno 7 giorni le apparecchiature proposte.

Unitamente alle apparecchiature dovrà essere fornito tutto l'eventuale materiale di consumo occorrente alle prove.

In questo caso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana richiederà la visione delle apparecchiature, indicando data e luogo di consegna.

PRESENTAZIONE:

Al fine di effettuare le valutazioni tecniche gli operatori economici, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, dovranno effettuare, a cura di uno specialist, la presentazione dei prodotti proposti, nelle date che saranno indicate.

L'operatore economico, per la sottomissione a sistema del preventivo economico, dovrà procedere nel seguente modo:

a. nel campo denominato "Offerta economica", il valore complessivo proposto per l'intera fornitura per 12 mesi espresso in Euro (IVA esclusa) con tre cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale.

Tale valore è al netto dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto c).

b. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", il valore dei costi afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016;

c. nel campo "costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, quantificati dalla Stazione appaltante e non modificabili, di cui all'art. 26 D.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di mera fornitura, alla voce b. (di cui costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa) indicare il valore 0 (zero). Qualora l'operatore

economico ritenga di dover indicare i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa, gli stessi dovranno essere indicati secondo le modalità sopra esposte.

Per quanto riguarda la voce c), sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero

Il valore indicato nel campo grigio denominato "Offerta economica complessiva", non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza (quest'ultimo non modificabile).

La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza del preventivo e dei documenti che lo compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità del preventivo medesimo.

6. REQUISITI

L'eventuale affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà trasmettere i documenti richiesti, ai fini della dimostrazione di tali requisiti, mediante il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022.

7. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI TECNICO-ECONOMICI

Le proposte tecniche/economiche saranno successivamente vagliate dal Servizio Aziendale competente.

Verrà data preferenza al preventivo che meglio soddisfi le esigenze rappresentate, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

1. Aderenza/rispondenza della proposta tecnica, in riferimento a quanto riportato nell'art. 1 delle presenti norme di partecipazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcune specifiche che saranno prese in considerazione nella fase di valutazione tecnica:

- Qualità dei prodotti offerti;
- Eventuali caratteristiche ulteriori e/o migliorative rispetto a quanto riportato nell'art. 1 delle presenti norme di partecipazione;
- Possibilità di essere dotato di sonde per acquisizione di immagini in tempo reale tramite fasci di ultrasuoni;
- Funzionalità del sistema offerto e inserimento nel contesto operativo;
- Completezza e facilità di gestione software;
- Contenuto e modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica;

2. Congruità della proposta economica.

Si precisa che, al solo fine di consentire la prosecuzione della procedura nella piattaforma Sintel, è stato indicato quale criterio di affidamento il "minor prezzo".

8. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, la Ditta individuata è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta affidataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'affidatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'affidatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

9. MODALITÀ EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all' eventuale affidamento, sarà stipulato apposito contratto, che verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In caso di avvalimento, dovrà essere fornito il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge 24 giugno 2013 n. 71.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 23 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

In relazione alla presente fornitura, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

10. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione dell'indagine di mercato, alle caratteristiche tecniche e alla Proposta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

11. CONSEGNA DELLA FORNITURA

Apparecchiatura

La consegna dei beni oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali espressamente indicati nell'ordine di fornitura.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre 30 giorni** consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente documento.

L'eventuale affidataria sarà tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni di cui trattasi. Nella esecuzione la Ditta sarà tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro 30 giorni dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'installazione, il montaggio e l'avvio della/e apparecchiatura/e sarà a carico della ditta aggiudicataria, mentre la realizzazione di eventuali impianti fissi per l'allacciamento (es: impianti elettrici, idraulici, opere edili) saranno a carico dell'Azienda Ulss.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria, la fornitura del materiale necessario per la messa a punto e per l'avviamento del sistema.

La ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata, dovrà fornire al Servizio Tecnico dell'Azienda, eventuali istruzioni necessarie per la predisposizione dei locali e dei punti di allacciamento ritenuti necessari per l'installazione della strumentazione da fornire.

Materiale di consumo

La fornitura sarà effettuata per consegne frazionate, con rischi e spese a carico del fornitore, in base alle disposizioni impartite dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria presso i locali di deposito espressamente indicati negli ordini di fornitura.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre 7 giorni** consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

Per casi ritenuti urgenti, la Ditta assegnataria sarà tenuta a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di **2 giorni** consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

La merce consegnata dovrà riportare all'esterno del "collo" spedito e delle singole confezioni un codice a barre riportante il solo reference number. Eventuali altre indicazioni (lotto, scadenza, ecc.) dovranno essere riportate separatamente. Il reference number dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo variazioni dell'articolo stesso, che dovranno essere comunicate tempestivamente.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata (art. 1522 Codice Civile).

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- La mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'ordine;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso l'Appaltatore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Appaltatore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

In mancanza di tali dati, la Stazione Appaltante potrà non accettare reclami da parte dell'Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare l'Appaltatore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del Contratto la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza, salvo diverso specifico accordo nell'ambito della singola consegna. Non saranno ammesse, di regola, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che la Stazione Appaltante indicherà nelle loro richieste di consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

E' responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, L'Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. I prodotti contenenti sostanze tossiche o infiammabili dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità

I prodotti consegnati dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. I prodotti risultati, a seguito di verifica, anche ai sensi dell'art. 9, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del contraente che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni consecutivi.

La stazione appaltante non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'Appaltatore. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato, presentassero difetti saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione. La merce non ritirata entro 10 giorni consecutivi potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna, oltre alla applicazione di eventuali penali.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

Qualora il *Fornitore* non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, o non dovesse sostituire nei termini previsti i prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del *Fornitore* inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

12. INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

La fornitura si intende accettata dall'Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo deve avvenire entro 12 giorni lavorativi dalla consegna del bene, alla presenza del personale dell'Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall'Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione, e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana in versione digitale e cartacea, la documentazione attestante la rispondenza alla normativa di riferimento.

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana dovrà essere fornito in formato elettronico e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione di uno o più dei manuali in questione e questa sia di riferimento per l'apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana, la mancata presentazione dello stesso comporterà la risoluzione "ope legis" dell'affidamento della fornitura.

Qualora le apparecchiature proposte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo dovrà essere installato su queste ultime opportuno software antivirus.

L'installazione, il montaggio e l'avvio dell'apparecchiatura sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Prima del collaudo definitivo dovranno essere fornite al Servizio Ingegneria Clinica dell'Azienda ULSS ed al Servizio destinatario, tutte le istruzioni per un corretto utilizzo e per la manutenzione ordinaria della strumentazione fornita.

13. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto disposto dal presente documento.

14. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In caso di affidamento, il fornitore sarà tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata. Dovrà, comunque essere garantita la continuità del servizio, senza interruzioni.

Il fornitore dovrà garantire, se necessario, una adeguata attività di supporto preliminare e preparatoria all'utilizzo dei beni.

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché sia stato redatto collaudo positivo, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla proposta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'eventuale affidatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto

Il concorrente indica nel preventivo le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di indagine di mercato dalla Ditta appaltatrice.

17. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante applicherà a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p., e la Ditta aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella Legge n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della eventuale impresa sub-affidataria ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. . Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione

dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

18. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

19. VARIAZIONE SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

20. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELLA FORNITURA E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla procedura dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella procedura.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la “fornitura in service di n.1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno e relativi accessori, da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia, dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana “, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente documento, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

COVID – 19 accessi in area Aziendale Ospedaliera

Il personale della ditta esterna accede presso l'U.O.C. dove verrà consegnata l'apparecchiatura, rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale per la collettività, secondo quanto previsto dal DPCM attualmente in vigore. Altresì segue scrupolosamente le disposizioni organizzative interne all'ospedale inerenti anche i percorsi pedonali consentiti, e consulta la documentazione specifica che allegata al DUVRI

21. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

22. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per

	ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.
Ritardi e incompletezza nell'assistenza tecnica	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi programmati o su richiesta di cui alla presente procedura

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo saranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalle presenti Norme di Partecipazione, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti della presente indagine di mercato;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente documento;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente documento e nei restati atti della presente indagine di mercato.
- In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti proposti nella presente procedura, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati.
- mancata fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e della documentazione attestante la rispondenza delle Direttive di riferimento prima del collaudo.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto

della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

25. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'eventuale affidatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Documento si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

28. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 811 del 28.4.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 7/2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Ditta è tenuta altresì all'osservanza del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, approvato dall'Azienda ULSS sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it.

La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato 1 - Schema di Preventivo Economico

Allegato 2 - DUVRI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Fornitura in service di n. 1 sistema intraoperatorio per la misurazione del flusso sanguigno e relativi accessori, da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia del P.O. di Treviso, per il periodo di 12 mesi

CIG n. 9644281872

Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n.1489 del 21/07/2023

Ditta Medical Instruments Spa

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999.

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Magliocca, nato a Capua (CE) il giorno 27/10/1967, residente a Paese (TV), in Via S. Giuseppe n. 6, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

"che, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura di cui trattasi, non sussistono alla data odierna convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale e /o da Consip s.p.a."

Il Direttore Incaricato
U.O.C. Approvvigionamento e
gestione
delle forniture di beni